

la Corte territoriale (pag. 9 della sentenza gravata) ha affermato, senza censure, che gli attori avevano richiesto sin dalla citazione introduttiva il risarcimento del danno biologico *iure proprio*, così ritenendo che fosse stato allegato idoneamente il fatto costitutivo principale correlato, ossia l'invalidità psicofisica da ristorare, indicata come direttamente derivante dalla condotta causativa del decesso del congiunto;

ciò premesso, il Collegio di merito ha invece ritenuto tardivamente allegati i fatti secondari introdotti a dimostrazione della suddetta invalidità, ossia le «patologie patite» (pag. 12 del provvedimento), allegate in fase di articolazione dei mezzi di prova diretta salve poi, nel rispetto del contraddittorio, quelle di prova contraria;

così facendo ha errato, poiché, come chiarito da questa Corte, i fatti secondari, che si collocano appunto sul piano probatorio, sono suscettibili di essere indicati, come tali, fino all'ultimo termine preclusivo afferente alle istanze istruttorie, anche se tale termine risulti richiesto ai soli fini dell'indicazione di mezzi probatori compresi delle produzioni documentali (Cass., 6/05/2020, n. 8525, correttamente richiamata in ricorso, che ha fatto riferimento all'art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie trattata);

nel caso, secondo le regole processuali applicabili *ratione temporis*, quali ricostruite, anche in questo caso senza censure, dalla Corte di appello, si trattava delle memorie ex art. 184, cod. proc. civ., a nulla rilevando, diversamente da quanto affermato in controricorso, che, nel termine per le emende assertive, non fosse stata fatta specificazione di quei fatti secondari, riguardando quel diverso termine le precisazioni, e poi le repliche alle stesse, della domanda, che in tal caso non è stata precisata, e con la memoria istruttoria intendeva invece essere provata;

il secondo motivo è inammissibile;



in primo luogo, la censura incontra il limite della doppia decisione conforme, sul punto, dei giudizi di merito;

entrambi provvedimenti, infatti, poggiano sul difetto di prova; ciò ai sensi dell'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile *ratione temporis*, peraltro al contempo reintrodotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, come previsto dall'art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. (cfr., sull'onere della parte di dimostrare che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono state diverse, Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, n. 5947);

in secondo luogo, e al contempo, deve opportunamente rimarcarsi che pur volendo ritenere che alle ore 11.20 del giorno del decesso, la vittima, presso l'Ospedale Umberto I di Enna, non fosse già compiutamente non collaborante oltre che reattiva solo agli stimoli tattili e percettivi ma non verbali, nel senso che in quel preciso momento, all'ingresso cioè nel Pronto Soccorso della struttura, aveva ancora uno stato «sensorio integro», come da refertazione iniziale, progressivamente peggiorando in senso più specificatamente limitato sul piano della reazione stimolata, i ricorrenti attribuiscono a questo dato una potenzialità decisoria univoca per evincerne la consapevolezza della imminente fine della vita, in capo al paziente, che logicamente esso non ha, se non a patto di una complessiva rilettura istruttoria estranea alla presente sede di sola legittimità;

e infatti gli istanti ne sono consapevoli, ricollegando quel medesimo dato alla progressione, pur sempre rapida, sia pure nell'arco di diverse ore, dalla cefalea, così genericamente registrata all'inizio, allo stato di agitazione con riferimenti di foto-fono-fobia quali ricostruiti dalla relazione peritale d'ufficio;

la Corte territoriale ha sottolineato, sul punto, la complessiva assenza di una idonea prova di quella lucida consapevolezza, e i fatti nel complesso evidenziati, pur vagliati unitariamente, in



particolare il non ancor meglio dettagliato stato di agitazione fobica, e poi uno stato di sensorialità integra anch'esso sinteticamente refertato con questi soli due termini, precedente il sopore agitato precomatoso oggetto della come detto veloce seppur non immediata evoluzione, non si pongono in rapporto logico di univoco nesso con quella consapevolezza;

spese al giudice del rinvio;

va disposto che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ricorrenti;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa, in relazione alle censure accolte, la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Oscuramento dei dati come in motivazione.

Così deciso in Roma, il 10/05/2024.

Il Presidente
ANTONIETTA SCRIMA

